



*CONSIGLIO DI STATO*  
*IL PRESIDENTE*

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 1, comma 5, della medesima legge n.186/82, come modificato dall'art. 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 229 in data 24 settembre 2021 con il quale, a seguito dell'istituzione della Settima Sezione del Consiglio di Stato, sono state rideterminate le materie di competenza delle Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, a decorrere dal 1° ottobre 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 322 in data 22 dicembre 2021 con il quale sono state rideterminate le materie di competenza delle Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022;

Ritenuto di dover parzialmente modificare le competenze attribuite alle Sezioni Sesta e Settima del Consiglio di Stato in relazione alla materia del governo del territorio;

Sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, nella seduta del 22 luglio 2022;

**DECRETA**

**Art.1**

A decorrere dal 22 luglio 2022 alla Settima Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, sono trasferiti tutti i ricorsi depositati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e pendenti in Sesta Sezione, fatti salvi quelli per i quali è già stata fissata la data di udienza.